



COMUNE DI CAVARZERE

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 16 IN DATA 30.05.2022

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante modalità telematica.
2. A stabilire le modalità di svolgimento della seduta (telematica o mista) del Consiglio Comunale sarà il Presidente del Consiglio
3. Poiché il medesimo regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13, a stabilire le modalità di svolgimento della Giunta sarà il Sindaco mentre per le commissioni consiliari sarà il rispettivo Presidente di Commissione.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 28 aprile 2022 n. 27:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le riunioni della Giunta, della Commissioni Consiliari, secondo quanto indicato all'articolo 13. Per i lavori delle Commissioni Consiliari si applicano le stesse regole dei lavori del Consiglio Comunale qualora la Commissione ritenga opportuno assicurare la pubblicità della sua attività. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di argomenti trattati in via d'urgenza per esigenze contingenti, al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare ai lavori dell'organo;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione o comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - e) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta, ove necessario del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4

Convocazione in modalità telematica o mista

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attivato dall'Ente per ogni Consigliere Comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario Generale e eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione della modalità telematica o mista di svolgimento dei lavori. Al momento della convocazione della seduta sono fornite ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini della predisposizione dell'avviso di convocazione e degli aspetti procedurali inerenti ai termini gli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Comunale e dirigenti /funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure a supporto dei lavori anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il proprio impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
Uno o più componenti del Consiglio Comunale o della Giunta potranno essere collegati in videoconferenza dal Palazzo Comunale.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e deve precludere qualsiasi utilizzo non corretto dello stesso da parte di terzi, l'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei Consiglieri e degli Assessori per le riunioni di Giunta e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri in aula che quelli collegati da remoto. Lo stesso vale per le riunioni di Giunta Comunale.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sede istituzionale dell'Ente dove deve essere presente il Presidente del Consiglio Comunale e qualora possibile il Segretario Generale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario Generale, o del suo sostituto, formalmente comunicata

al Presidente del Consiglio ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente ai lavori se il numero legale è garantito, dando atto dell'assenza giustificata del componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o della connessione, può disporre una sospensione dei lavori fino a quindici minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 30 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori o della dichiarazione di seduta deserta per gli argomenti ancora da trattare.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Ciascun atto da porre all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia stato sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica..
6. In caso di presentazioni di ordini del giorno posti al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essendo ammesso l'esame nella stessa seduta in conformità delle decisioni assunte a riguardo nella Conferenza dei Capigruppo.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono nello svolgimento della discussione relativa agli argomenti posti in trattazione previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, ci si può avvalere del personale addetto alla gestione tecnica della seduta qualora presente, per disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per appello nominale attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario Generale, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama, conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di ripristino della connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione. In caso di problemi di connessione durante la votazione tali da rendere impossibile il recupero il collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta si è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi hanno partecipato in videoconferenza, in presenza ovvero sono stati assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione di eventuali problemi tecnici presentatisi nel corso della seduta e della votazione;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

Art. 13

Sedute della Giunta e delle Commissioni Consiliari

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Per quanto riguarda le Commissioni Consiliari, il Presidente della Commissione Consiliare sentita la stessa, può decidere se dare pubblicità alla riunione che presiede. In caso positivo i lavori della riunione sono pubblicizzati con le modalità previste per il Consiglio Comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

Art. 14

Pubblicità delle adunanze del Consiglio Comunale

1. L'adunanza pubblica del Consiglio Comunale è trasmessa in diretta streaming. Qualora l'adunanza pubblica non possa essere trasmessa in diretta streaming, la pubblicità della seduta viene garantita mediante la pubblicazione posticipata della registrazione audio-video integrale dei lavori, accessibile dal sito web dell'ente.
2. La registrazione audio-video della seduta è conservata presso server esterni di società specializzate.
3. Compatibilmente con le strumentazioni tecniche in dotazione e i costi del servizio, la registrazione audio-video della seduta è altresì conservata in forma permanente su supporto informatico presso la segreteria comunale, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale.
4. L'avviso al pubblico di convocazione del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza contiene il link al quale accedere per poter assistere all'adunanza, oltre che il richiamo all'informativa in materia di trattamento dei dati di cui al successivo art. 15.

Art. 15

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei diritti, secondo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.
2. A tale scopo il titolare del trattamento fornisce specifica Informativa ai sensi degli art. 13 – 14 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.

Art. 16

Disposizioni di rinvio

Il presente Regolamento integra le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che per quanto attinenti si applicano dunque integralmente anche allo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nella forma della videoconferenza, qui disciplinato.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera che lo approva.